STUDIO PIZZANO

COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

www.studiopizzano.it

UTILI IN NERO NELLE SOCIETÀ: L'ANNULLAMENTO DELL'ACCERTAMENTO SOCIETARIO INVALIDA ANCHE QUELLO AI SOCI

Pubblicato il2 Novembre 2024 di Sabatino Pizzano

Una ordinanza della Corte di Cassazione depositata il 29 ottobre 2024 (ordinanza n. 27935) ha recentemente stabilito un principio fondamentale nel diritto tributario: l'annullamento definitivo dell'accertamento di utili non dichiarati nei confronti di una società comporta automaticamente l'invalidità degli accertamenti emessi verso i singoli soci.

Il contesto giuridico della controversia

La vicenda prende origine da una complessa situazione fiscale riguardante una società che aveva effettuato operazioni commerciali con operatori dell'Unione Europea. L'Agenzia delle Entrate aveva contestato alla società l'omessa dichiarazione di redditi derivanti da queste transazioni transfrontaliere, emettendo avvisi di accertamento sia nei confronti della società che dei suoi soci per gli anni 2008 e 2010. La presunzione alla base degli accertamenti era che gli utili non dichiarati fossero stati distribuiti ai soci, una prassi comune nelle verifiche fiscali delle società a ristretta base partecipativa.

L'iter processuale e la decisione della Commissione Tributaria

Il caso ha attraversato diversi gradi di giudizio, culminando con una sentenza favorevole al socio emessa dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania. L'elemento decisivo è stato il fatto che gli avvisi di accertamento originari, notificati alla società, erano stati definitivamente annullati con una sentenza passata in giudicato, in quanto ritenuti infondati nel merito. Questa decisione ha creato un precedente fondamentale per casi analoghi.

Il principio di diritto e le sue implicazioni

La Corte di Cassazione ha elaborato un principio di diritto molto chiaro: nelle società a ristretta base partecipativa, la validità dell'accertamento societario costituisce un presupposto imprescindibile per poter presumere la distribuzione di utili extra-contabili ai soci. Questo significa che se l'accertamento principale viene annullato per ragioni sostanziali, automaticamente decade anche l'accertamento secondario verso i soci.

La distinzione cruciale tra vizi sostanziali e procedurali

Un aspetto fondamentale della sentenza riguarda la distinzione tra vizi sostanziali e procedurali. L'effetto invalidante si produce solo quando l'annullamento dell'accertamento societario deriva da vizi che riguardano il merito della pretesa tributaria. Al contrario, se l'annullamento avviene per vizi meramente formali, come un'errata notifica o intestazione dell'avviso, non si verifica l'automatico annullamento degli accertamenti ai soci.

Impatto pratico sulle verifiche fiscali

Questa pronuncia ha importanti ripercussioni pratiche sulla gestione delle verifiche fiscali. Gli uffici dell'Agenzia delle Entrate dovranno prestare particolare attenzione nella formulazione degli accertamenti verso le società, consapevoli che eventuali vizi sostanziali potrebbero compromettere anche gli accertamenti correlati verso i soci. Questo principio rafforza la necessità di un'istruttoria accurata e ben documentata.

Tutele per i contribuenti

La decisione rappresenta un importante ampliamento delle tutele per i soci di società a ristretta base partecipativa. In caso di

contestazioni fiscali, i soci possono ora fare affidamento su questo precedente per contestare gli accertamenti loro notificati, qualora l'accertamento principale verso la società sia stato annullato per ragioni di merito.

www.studiopizzano.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA